

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 403 DI REP. E N. 249 DI RACC.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - DURATA - AMBITO DI

OPERATIVITA' - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 - Costituzione e denominazione

Ai sensi dell'art. 14 del codice civile, è costituita con sede legale in Legnaro (PD), una associazione produttori di carne bovina, denominata "UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE".

ARTICOLO 2 - Durata

L'associazione, che non ha scopo di lucro, ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga deliberata dalla assemblea.

ARTICOLO 3 - Ambito di operatività

L'Associazione svolge la sua attività nel territorio della Regione Veneto, nel settore della zootecnia e può attivare sedi locali, a livello provinciale o regionale.

L'associazione può promuovere e partecipare ad unioni di grado superiore che perseguono gli stessi obiettivi.

ARTICOLO 4 - Scopi dell'Associazione

Unicarve - Associazione produttori carni bovine, che non ha

scopo di lucro e non svolge direttamente attività relative alla produzione, alla trasformazione, al commercio di carni bovine, si propone di svolgere le seguenti attività:

1. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione di bovini da carne e del mercato;
2. contribuire a dare piena attuazione alla normativa comunitaria per il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati (OCM), in particolare sulle vigenti disposizioni in materia d'informazione dei consumatori;
3. operare per realizzare, lungo la filiera, l'etichettatura, l'identificazione e la tracciabilità delle produzioni zootecniche immesse nel mercato;
4. informare i consumatori per stimolare la domanda;
5. contribuire, in particolare attraverso progetti, ricerche e studi di mercato, a coordinare e migliorare l'immissione dei prodotti della filiera sul mercato;
6. promuovere, valorizzare e sostenere il sistema di allevamento dei bovini da carne, nel rispetto dell'ambiente, del clima e del benessere animale, per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori;
7. studiare e sviluppare soluzioni volte a ottimizzare il funzionamento del mercato;

8. elaborare e promuovere accordi interprofessionali da proporre ai soggetti interessati;
9. elaborare e promuovere contratti-tipo, compatibili con la normativa vigente, da proporre ai diretti interessati;
10. diffondere con ogni mezzo le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione di bovini da carne e carne, verso prodotti adatti al fabbisogno, ai gusti ed alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi ed i metodi di produzione;
11. mettere a punto ed organizzare metodi e strumenti per migliorare nelle varie fasi della filiera la qualità delle carni bovine prodotte, organizzando anche attività di formazione ed informazione, assistenza tecnica specialistica, supporto aziendale nella formulazione alimentare dei bovini e di controllo dell'uso del farmaco;
12. sviluppare azioni d'interesse collettivo, per il miglioramento della conoscenza e trasparenza della produzione e del mercato;
13. valorizzare e tutelare le denominazioni di origine, i marchi di qualità, i sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato membro, le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite, della carne bovina;

14. migliorare e promuovere la valorizzazione dei prodotti della filiera della carne bovina;
15. organizzare eventuali reti informatiche e telematiche, al fine di predisporre programmi previsionali di produzione, gestire la tracciabilità dei bovini e l'etichettatura della carne bovina, fornire informazioni agli associati sulla consistenza del patrimonio zootecnico, elaborare statistiche;
16. organizzare campagne informative e promozionali a supporto della vendita di bovini da carne e carne partecipando anche alla gestione di marchi collettivi;
17. promuovere ed organizzare attività di ricerca, sviluppo, innovazione nell'ambito della zootecnia bovina da carne e nell'ambito della sicurezza alimentare;
18. collegarsi e coordinarsi con le attività svolte da Enti Pubblici e Privati, a qualsiasi livello, utilizzando risorse finanziarie pubbliche e/o private, per sviluppare progetti ed attività a favore del settore della zootecnia bovina da carne;
19. promuovere iniziative per informare e divulgare il sistema di allevamento zootecnico, anche svolgendo attività editoriale nel campo dei media e della stampa periodica nel rispetto delle vigenti norme di leggi e regolamenti;
21. compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al

conseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

ASSOCIATI - DOMANDA DI ADESIONE - ELENCO SOCI - AMMISSIONE

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - QUOTE E CONTRIBUZIONE - RECESSO

ESCLUSIONE - PREAVVISO

ARTICOLO 5 - Associati

Possono essere ammessi all'associazione i soggetti produttori agricoli che esercitano la loro attività singolarmente o come società nelle forme previste dal c.c. che producono bovini, nonché le cooperative, loro consorzi ed altri organismi associativi, costituiti prevalentemente da produttori agricoli, tramite i loro legali rappresentanti, per la produzione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei bovini.

Il consiglio direttivo può accettare in qualità di socio anche imprese di macellazione e/o lavorazione della carne bovina, in rapporto di filiera con i produttori soci.

Non sono ammessi alla associazione:

1 - i soggetti considerati produttori che svolgono attività

concorrente o contrastante con gli interessi della associazione;

2 - i soggetti considerati produttori che facciano parte di organismi associativi che aderiscono direttamente o tramite consorzi alla associazione stessa.

ARTICOLO 6 -Domanda di adesione

L'aspirante associato deve indirizzare domanda all'associazione contenente le seguenti indicazioni:

1 - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, numero di codice fiscale e partita iva;

2 - ubicazione ed estensione dell'azienda agricola, titolo in virtù del quale i terreni sono condotti, consistenza e ubicazione degli allevamenti e delle stalle.

Se la domanda è proposta da cooperative, consorzi di cooperative ed altri organismi associativi che abbiano la disponibilità del prodotto dei soci questa deve contenere:

1 - la ragione sociale, la denominazione e la sede;

2 - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

3 - la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Alla domanda deve essere allegata:

- a - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b - l'elenco dei soci produttori di bovini corredato per ciascuno di essi delle indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del 1° comma del presente articolo;
- c - l'impegno a comunicare annualmente eventuali modifiche di cui ai precedenti punti;
- d - l'impegno a rispettare lo statuto in tutte le sue parti.

Il consiglio direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 7 - Elenco soci

Le domande d'iscrizione sono annotate su un apposito registro tenuto dalla associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al consiglio direttivo mediante lettera raccomandata.

ARTICOLO 8 - Ammissione

Trascorsi 30 (trenta) giorni dall'annotazione sul registro, il

consiglio direttivo decide sulle domande di ammissione, tenute presenti eventuali opposizioni, dandone comunicazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla deliberazione.

Per le società, associazioni o cooperative, per interessato s'intende il legale rappresentante. L'eventuale diniego all'ammissione sarà motivato per iscritto. Contro la deliberazione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

ARTICOLO 9 - Obblighi degli associati

Con l'iscrizione l'associato assume nei confronti dell'associazione l'impegno a rispettare in ogni sua parte lo statuto.

L'associato oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli ed al primo comma del presente articolo, assume altresì i seguenti obblighi:

1 - di contribuire alla costituzione di eventuali fondi istituiti con delibera dell'assemblea, necessari al conseguimento degli scopi sociali;

2 - di comunicare entro 30 (trenta) giorni le modifiche societarie intervenute e i relativi dati della loro azienda o

associazione o consorzio o cooperativa.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto a partecipare nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo Statuto ed i regolamenti dell'associazione, nonché del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo - fra i quali il consiglio direttivo elegge il presidente e uno o più vice presidenti scegliendoli fra i suoi membri con la qualifica di soci - e comunque del diritto di nominare gli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

La quota non è rivalutabile.

ARTICOLO 10 - Quote e contribuzione

L'associato assume altresì l'obbligo di versare:

1 - una quota di ammissione nella misura stabilita dall'assemblea e da versare entro un mese dall'ammissione,

tale somma non è ripetibile;

2 - i contributi annualmente determinati dall'assemblea.

ARTICOLO 11 - Recesso

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta con raccomandata r. r. oppure p.e.c., almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato deve ricorrere preliminarmente ai probiviri, come previsto dall'art. 29 dello statuto dell'associazione, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 12 - Esclusione

E' escluso l'associato che:

a - non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'associazione;

- b - reca danno morale o materiale alla associazione;
- c - abbia interessi contrastanti con quelli dell'associazione;
- d - non abbia corrisposto i contributi associativi nei termini indicatigli.

ARTICOLO 13 - Preavviso

Il socio può recedere dall'associazione con il preavviso di cui all'articolo 11. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di recesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa e contestualmente precisa il termine a decorrere dal quale il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti. Tale termine non potrà avere decorrenza posteriore alla data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in essere alla data di accoglimento della domanda di recesso.

Trascorso il termine di trenta giorni senza che il consiglio si sia pronunciato sulla domanda di recesso, questa si intende accolta, con effetto dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'associazione, anteriormente alla data di efficacia del recesso.

Il recesso è automatico quando il socio entri a far parte di cooperative o strutture associative aderenti alla

associazione. In tale caso il socio è tenuto a darne comunicazione all'associazione.

In caso di decesso dell'associato, gli obblighi dello stesso saranno assunti dagli eredi o aventi titolo, fino al compimento dell'esercizio sociale in corso.

Entro tale data gli eredi aventi titolo, avranno facoltà di chiedere l'adesione all'Associazione.

Al socio comunque cessato spetta il solo rimborso degli eventuali prestiti fatti all'Associazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- 1 - l'assemblea;
- 2 - il consiglio direttivo;
- 3 - il comitato esecutivo;
- 4 - il presidente;
- 5 - il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico dei conti;
- 6 - il collegio dei probiviri.

ARTICOLO 15 - Assemblea generale

L'assemblea generale è ordinaria o straordinaria ed è

convocata presso la sede legale o in altro luogo, purché in Veneto.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo previa delibera dell'organo amministrativo, mediante avviso di convocazione contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'avviso potrà contenere anche la seconda convocazione dell'assemblea, che tuttavia non potrà aver luogo lo stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata senza ritardo dal Consiglio Direttivo quando ne è fatta domanda da tanti associati - in regola con il pagamento delle quote associative - che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) degli associati e, qualora non provveda, dovrà essere convocata dal Collegio dei Revisori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, di regola, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui fa riferimento, salvo le ipotesi previste dall'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 16 - Costituzione dell'assemblea - Votazioni

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono costituite dagli associati in regola con il pagamento dei contributi. A ciascun

produttore associato spetta un massimo di tre voti, suddivisi per le seguenti fasce di produzione (presenza media annua): fino a 300 (trecento) capi 1 (uno) voto, da 301 (trecentouno) a 600 (seicento) capi 2 (due) voti, oltre 600 (seicento) capi 3 (tre) voti; ciò sia per un socio individuale che un socio di cooperativa, consorzio di cooperative o altro organismo associativo.

Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente a favore di un componente il nucleo familiare del produttore associato o di delega da parte del legale rappresentante di un socio, se trattasi di associazione, cooperativa o consorzio. Quando siano state svolte le assemblee parziali, le assemblee di cui al primo comma saranno costituite dai delegati eletti nelle assemblee parziali. In assemblea generale ogni delegato può farsi rappresentare da altro delegato, non è però ammessa più di una delega.

ARTICOLO 17 - Nomina dei delegati

L'assemblea generale dell'associazione è costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali convocate dal presidente, previa delibera del consiglio direttivo, possibilmente nelle località dove risiedono non meno di 50 (cinquanta) associati. L'assemblea è presieduta dal presidente

dell'associazione, o da un consigliere appositamente delegato.

Le assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale un delegato ogni 10 (dieci) voti degli associati intervenuti di persona o per delega. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di 10 (dieci), ed il resto supera i 5 (cinque), viene eletto un delegato anche per questo. Le liste dei delegati vanno presentate al presidente dell'assemblea fino al momento dell'apertura. I delegati devono essere soci.

Le assemblee parziali sono convocate con le medesime modalità dell'assemblea generale.

ARTICOLO 18 - Convocazione assemblee

Le assemblee generali sono convocate mediante avviso di convocazione firmato dal presidente da inviare a tutti gli associati per posta ordinaria, oppure per posta elettronica certificata e da affiggere nella sede dell'associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nel caso si tengano assemblee parziali queste dovranno svolgersi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea generale. Tanto per l'assemblea generale che per le assemblee parziali, l'avviso di convocazione dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione, ed eventualmente della seconda, che

non può avere luogo lo stesso giorno della prima convocazione.

ARTICOLO 19 - Quorum

L'assemblea ordinaria o straordinaria è generalmente costituita quando siano rappresentati almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Essa delibera validamente a maggioranza dei voti degli associati aventi diritto.

L'assemblea ordinaria o straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti.

Essa delibera validamente a maggioranza dei voti degli associati aventi diritto intervenuti.

Nel caso di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari vengono verbalizzate nei libri tenuti presso la sede dell'Associazione e sono consultabili dagli associati in regola con il pagamento dei contributi. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ARTICOLO 20 - Competenze dell'assemblea

E' di competenza dell'assemblea:

- a - approvare i bilanci preventivi i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal consiglio;
- b - determinare il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- c - nominare il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico dei conti ed il relativo presidente e il collegio dei probiviri e il relativo presidente;
- d - deliberare la costituzione di eventuali comitati di prodotto;
- e - deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi di associati o di enti pubblici e privati;
- f - deliberare la quota di ammissione nonché i contributi annui a carico degli associati, occorrenti per il funzionamento dell'associazione, tenendo conto dei livelli della loro produzione zootecnica aziendale e dei servizi svolti a loro favore;
- g - approvare i regolamenti e modificare lo statuto;
- h - deliberare l'esclusione dei soci a norma dell'art. 24, comma 3 del codice civile.

ARTICOLO 21 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da 9 (nove) a 19 (diciannove), deciso dall'assemblea, eletti dall'assemblea e scelti fra gli associati. I membri del consiglio, sono eletti in base a liste presentate al Consiglio Direttivo, almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Qualora nell'assemblea siano state votate più liste i seggi del consiglio direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle diverse liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di 4/5 (quattro quinti) alla lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e il restante quinto ai candidati delle liste di minoranza in misura proporzionale ai voti riportati da ciascuna; il consiglio direttivo elegge il presidente e un vice presidente scegliendolo fra i suoi membri con la qualifica di soci.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. Il consiglio resta in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando il

candidato od i candidati primi non eletti nella lista alla quale apparteneva il membro o i membri mancanti, in mancanza, è ammesso l'istituto della cooptazione da parte del Consiglio, con deliberazione assunta dall'Assemblea nella sua prima riunione utile. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio ed assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

In caso di recesso o esclusione di un socio che ricopre la carica di Consigliere, tale carica decade automaticamente con l'uscita del socio dall'Associazione.

Il consiglio direttivo può invitare ad assistere ai propri lavori ed a quelli assembleari persone estranee al consiglio o assemblea qualora ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 22 - Competenze del Consiglio direttivo

E' di competenza del consiglio direttivo:

- a - provvedere alla formulazione delle proposte e dei programmi da sottoporre all'assemblea dei soci;
- b - deliberare la convocazione dell'assemblea e curare le deliberazioni da essa adottate;
- c - deliberare la convocazione delle assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
- d - deliberare sulle domande di ammissione e recesso dei soci;

e - nominare, eventualmente, il comitato esecutivo, comitati territoriali associativi, comitati tecnico consultivi e determinarne i compiti e le funzioni;

f - nominare il direttore stabilendone compiti e funzioni;

g - assumere o licenziare il personale;

h - affidare incarichi professionali e di consulenza;

i - predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre alla approvazione della assemblea;

l - deliberare l'affidamento eventuale dell'esercizio di funzioni operative ad altri soggetti terzi;

m - determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all'articolo 9;

n - nominare eventuali comitati di prodotto.

Il consiglio direttivo inoltre ha tutti i poteri non espressamente riservati od attribuiti alla assemblea.

ARTICOLO 23 - Convocazioni del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo viene convocato con avviso scritto, recante data, sede, ora e ordine del giorno, recapitato ai consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, a mezzo lettera o fax o posta elettronica certificata. Si riunisce su invito del presidente tutte le volte che il

presidente stesso ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle adunanze del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica, il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive può essere considerato decaduto dalla carica, qualora almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri ne faccia richiesta ed entro trenta giorni dalla stessa.

ARTICOLO 24 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se costituito, è composto dal presidente, da un vicepresidente e da 3 (tre) a 9 (nove) membri facenti parte del consiglio direttivo, e dallo stesso nominati fra coloro che hanno la qualifica di soci, in occasione della prima seduta utile dopo l'assemblea.

Il comitato esecutivo, se costituito, è convocato dal presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure a richiesta di almeno tre membri, con le modalità previste per la convocazione del consiglio direttivo.

Il comitato esecutivo, se costituito, delibera su materie delegate del consiglio con apposita delibera.

Per la validità delle riunioni del comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica; esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 25 - Comitato consultivo di prodotto

Per ogni prodotto o gruppi di prodotti omogenei, dei quali l'associazione rappresenta, può essere istituito il comitato consultivo di prodotto. Il comitato è competente in materia di:

a - indirizzi produttivi, norme attinenti la qualità dei prodotti, l'alimentazione, il benessere animale, la difesa dell'ambiente;

c - informazione ed orientamento di azioni a sostegno del prodotto.

I comitati possono inoltre proporre al consiglio direttivo azioni di carattere generale utili al raggiungimento degli scopi statutari.

I comitati hanno la stessa durata del consiglio direttivo e sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo.

I comitati sono consultivi e deliberano sulle materie dinanzi indicate con la presenza della maggioranza dei membri

incaricati dal Consiglio Direttivo e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono far parte dei comitati in veste di esperti, anche non soci, designati dal Consiglio Direttivo, purché essi non esercitano attività in contrasto, o in concorrenza, con l'associazione. Essi partecipano alle votazioni con voto consultivo.

Il comitato di prodotto è presieduto da un membro del Consiglio Direttivo o da persona dallo stesso delegata.

Di ogni riunione viene redatto un verbale a disposizione del consiglio direttivo.

Ogni qualvolta il consiglio direttivo è chiamato a deliberare sulle materie attribuite anche al comitato di prodotto, questi può acquisirne il relativo parere.

La convocazione dei comitati è fatta dal presidente con le stesse modalità del consiglio direttivo.

Eventuali ulteriori modalità di svolgimento potranno essere oggetto di regolamento da approvare da parte del consiglio direttivo.

ARTICOLO 26 - Comitato territoriale associativo

Nell'ambito territoriale dell'assemblea parziale, così come stabilita dal consiglio direttivo, con compiti consuntivi e di

raccordo territoriale, può essere istituito il comitato territoriale associativo, denominato CTA.

Il CTA è composto da sette e tredici membri scelti fra gli associati dall'assemblea parziale e presieduto da un membro del consiglio direttivo o da un delegato, dallo stesso nominato.

L'elezione del CTA avviene con le stesse modalità di quella dei delegati. I membri del CTA sono rieleggibili di anno in anno.

Il CTA si convoca e assume le proprie decisioni con le stesse modalità del consiglio direttivo ogni qual volta sia ritenuto utile dal presidente o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri membri.

Il CTA in piena armonia con l'associazione garantisce il raccordo funzionale fra la struttura e i soci nel territorio, sollecita istanze, propone soluzioni e può trasferire agli associati le informazioni, le decisioni e le strategie.

ARTICOLO 27 - Presidente

Il presidente rappresenta l'associazione anche in giudizio; spetta al presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e nominare procuratori alle liti e avvocati.

Il presidente nel caso di assenza o impedimento è sostituito da un Vicepresidente indicato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla propria nomina.

Il presidente può proporre al consiglio direttivo la nomina e l'attribuzione di alcune competenze a consiglieri appositamente delegati.

ARTICOLO 28 - Collegio dei revisori dei conti o revisore unico

Il collegio dei revisori dei conti, è composto da tre membri, eletti dall'assemblea. L'Assemblea può decidere di nominare un unico revisore dei conti. Ad ognuno di essi, per operare, è richiesta l'iscrizione all'albo dei revisori contabili.

Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore contabile, è l'organo di controllo dell'Associazione, cui spetta controllare la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili; procedere alle verifiche dei conti di cassa e di banca; vigilare sul rispetto dello statuto.

I revisori dei conti o il revisore unico dei conti, hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Sul Libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti unico, devono essere trascritti i

verbali delle riunioni, sia per le periodiche attività di controllo effettuate, che per la relazione di accompagnamento al rendiconto economico finanziario. Il collegio o il revisore unico dei conti, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 29 - Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri scelti anche fra gli associati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le controversie fra gli associati e fra questi e l'associazione così durante il rapporto, come al suo termine, quale sia la natura tecnica amministrativa o giuridica, sono deferite al collegio dei probiviri, di cui al presente articolo.

Il termine perentorio per ricorrere al giudizio del collegio quando non diversamente fissato è di 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame o del fatto che ha determinato la controversia.

Il collegio per le materie compromissibili decide secondo rito a norma degli art. 816 e seguenti c.p.c.

TITOLO IV

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ESERCIZIO SOCIALE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a - da un Fondo di dotazione monetario di Euro 15.000 (quindicimila) di cui euro 4.500 (quattromilacinquecento) vincolati, destinati a costituire "il fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b - dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti lasciati o donazioni o comunque sono o vengono in proprietà della associazione;
- c - dalle somme che in sede di approvazione del rendiconto annuale l'assemblea su proposta del consiglio direttivo destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio. Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 31 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1 - dalle quote di ammissione;

- 2 - dai contributi che gli associati devono alla associazione nella misura annualmente stabilita dall'assemblea;
- 3 - dalle rendite patrimoniali;
- 4 - dagli eventuali contributi dello Stato, da privati, di enti ed istituzioni pubbliche o private;
- 5 - contributi di organismi internazionali;
- 6 - rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, gestite con apposita contabilità separata;
- 8 - da altri eventuali proventi per attività e servizi svolti anche su convenzione o per affidamento di compiti da parte di enti pubblici.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 32 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Nei termini previsti dall'art. 15 il consiglio direttivo sottopone all'assemblea il relativo rendiconto economico e finanziario e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.

ARTICOLO 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio è devoluto, su deliberazione dell'assemblea dei soci, a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 34 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.TO BARBISAN FABIANO

F.TO ANDREA BUSATO (L.S.)